REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2346 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure antidumping istituite sui transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese. La domanda verte inoltre sull'opportunità di sottoporre a registrazione dette importazioni.
- (2) La domanda è stata presentata il 4 novembre 2015 da BT Products AS, Lifter SRL e PR Industrial SRL, produttori dell'Unione di transpallet manuali.

B. **PRODOTTO**

- (3) Il prodotto interessato dalla presunta elusione è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 19 e 8431 20 00 19). Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori) («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione del peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, con un margine d'errore pari o superiore all'1 % del carico, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame, ma rientrante in codici TARIC differenti (ossia 8427 90 00 90 e 8431 20 00 90 fino all'entrata in vigore del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese (nel seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

ΙT

C. MISURE IN VIGORE

(5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio (¹) sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio (²), («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.
- (7) Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.
- (8) La domanda dimostra con elementi di prova prima facie che in seguito all'aumento del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (9) Tale cambiamento sembra riconducibile all'importazione nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali nonché gli stessi impieghi del prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova prima facie contenuti nella domanda, il sistema di indicazione del peso presentato all'importazione con il prodotto oggetto dell'inchiesta è un meccanismo a buon mercato che non dà risultati precisi dato che presenta un margine d'errore pari o superiore all'1 % del carico, inoltre può essere facilmente rimosso ed eliminato dopo l'importazione non essendo incorporato nel telaio. Il sistema di indicazione del peso in questione, pertanto, non modifica le caratteristiche essenziali e gli usi del prodotto in esame, né lo trasforma in «carrello pesatore» poiché quest'ultimo ha caratteristiche essenziali e usi differenti. L'inchiesta riguarda comunque le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.
- (10) La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

E. PROCEDURA

(12) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 3/2/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUI 112 del 24.4.2013 pag. 1)

regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

 ⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).
(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE)

a) Questionari

- Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta nella Repubblica popolare cinese che dimostrino di non essere collegati (¹) ad alcun produttore soggetto alle misure (²) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda debitamente documentata entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non vi siano prove che la relazione con

le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche. Un'esenzione può essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i fabbricanti siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette

IT

G. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
 - le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta.
 - i produttori nella Repubblica popolare cinese possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
- (23) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
- (24) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
- (25) L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27) I dati personali raccolti nel corso della suddetta inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).

K. CONSIGLIERE AUDITORE

(28) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (29) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.
- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico unitamente a un cosiddetto «sistema di indicazione del peso», consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, con un margine d'errore pari o superiore all'1 % del carico originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Articolo 3

I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

Entro il medesimo termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» (diffusione limitata) (1).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura Limited sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, a presentarne un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a inviare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: CHAR 04/039 1040 Bruxelles/Brussel **BELGIO**

Email: TRADE-HPT-R637-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

⁽¹) Un documento «Limited» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).